

Il 29.2.2024 scade il versamento dell'imposta di bollo

di **Laura Mazzola**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

Scade il prossimo **29.2.2024** il termine per il versamento dell'**imposta di bollo**, relativa al **quarto trimestre dell'anno 2023**, sulle **fatture elettroniche con importi non assoggettati ad Iva con valore superiore a 77,47 euro**. Si rammenta, al riguardo, che il versamento dell'imposta di bollo dovuta per il 2023, ai sensi dell'**articolo 6, comma 2, D.M. 17.6.2014**, ha le seguenti scadenze:

- **31.5.2023**, in relazione al **primo trimestre**;
- **2.10.2023**, in relazione al **secondo trimestre**;
- **30.11.2023**, in relazione al **terzo trimestre**;
- **29.2.2024**, in relazione al **quarto trimestre**.

Il versamento in scadenza il **31.5.2023** poteva essere eseguito entro la scadenza successiva, del 2.10.2023, se l'importo dovuto era di **importo non superiore a 5.000 euro**.

Successivamente, se il versamento in scadenza il 2.10.2023, e relativo ai primi due trimestri, era di importo non superiore a 5.000 euro, poteva essere eseguito entro la **terza scadenza del 30.11.2023**.

Infatti, al fine di **ridurre gli oneri amministrativi** a carico dei contribuenti, il D.L. 73/2022, convertito nella L. 122/2022, ha introdotto **semplificazioni** per le modalità di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, incrementando **da 250 a 5.000 euro** il limite di importo entro il quale è possibile **effettuare il versamento cumulativo**.

Ai fini del pagamento, si rileva che sono previste le seguenti **modalità di pagamento**:

- mediante **addebito diretto sul conto corrente bancario del contribuente**;
- mediante **presentazione del modello F24**.

Con la prima modalità, il pagamento è eseguito indicando, sull'apposito campo del portale "Fatture e corrispettivi", il **codice Iban del conto corrente intestato al contribuente**.



Una volta confermato il pagamento, avviene un controllo formale della correttezza del codice Iban indicato ed è consegnata una **prima ricevuta** attestante l'inoltro della richiesta di pagamento.

Successivamente, viene rilasciata una seconda ricevuta attestante l'avvenuto pagamento, ovvero l'esito negativo dello stesso.

Con la seconda modalità occorre procedere alla **compilazione diretta del modello F24**, ovvero all'**utilizzo del modello predisposto dall'Agenzia delle entrate e scaricabile dal portale**.

Tale modello deve essere **pagato come di consueto**.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- **2521**, per il **primo trimestre**;
- **2522**, per il **secondo trimestre**;
- **2523**, per il **terzo trimestre**;
- **2524**, per il **quarto trimestre**;
- **2525**, per eventuali **sanzioni** collegate alla **tardività di pagamento**;
- **2526**, per eventuali **interessi** collegati alla **tardività di pagamento**.

Si evidenzia che, nell'ipotesi di versamento cumulativo, all'interno del modello F24 devono essere **separatamente indicati i diversi trimestri**, utilizzando codici tributo distinti.